

Visto l'*addendum* alla Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.a. il 10 aprile 2014, registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, registro n. 1, foglio n. 3429;

Visto il decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo e economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 66 del 14 aprile 2015 attuativo dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare l'art. 2, comma 6, che prevede la possibilità di riprogrammare per i medesimi fini le eventuali risorse non assegnate;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015 entro il termine del 22 settembre 2015;

Visto il secondo *addendum* alla citata convenzione sottoscritto digitalmente tra il Ministero dell'ambiente e CDP S.p.a. e firmato in originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015 con il quale le parti intendono definire le modalità di gestione delle fasi successive all'ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato presso la Corte dei conti in data 6 novembre 2015, registro n. 1, foglio n. 3365, contenente la documentazione necessaria per la stipula dei contratti di finanziamento;

Considerato che alla data di scadenza dei termini previsti dal citato comunicato di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2015 sono pervenute istanze per un impegno pari ad euro 102.906.044,85 e che le risorse residue a valere sulla disponibilità di cui all'art. 9, comma 1 del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ammontano a euro 247.093.955,15;

Ritenuto pertanto di procedere alla riprogrammazione delle risorse non assegnate, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 2, comma 6, del citato decreto n. 66 del 2015, per i medesimi fini del predetto decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

*Premesse*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

*Finalità ed oggetto*

1. Il presente decreto disciplina la riprogrammazione delle risorse finanziarie residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del medesimo decreto.

2. Le risorse finanziarie riprogrammate ai sensi del comma 1 e destinate ai fini di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 66 del 2015 ammontano ad euro 247.093.955,15 a valere sulle somme disponibili alla data di emanazione del presente decreto sul conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Al fine di mantenere la ripartizione delle risorse finanziarie disciplinate dall'art. 2, comma 4 del decreto interministeriale n. 66 del 2015, la somma di euro 176.495.682,25 è destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del citato decreto e la somma di euro 70.598.272,90 è destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

Art. 3.

*Modalità di presentazione delle domande e di ammissione al finanziamento agevolato*

1. La domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati può essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino alle ore 17,00 del centottantesimo giorno successivo.

2. Possono essere ammessi al finanziamento gli interventi i cui costi sono sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

1. I modelli per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti agevolati sono allegati sotto le lettere A) e B) del presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto restano ferme e si applicano le disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 66 del 2015.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 febbraio 2016

*Il Ministro:* GALLETTI

